



Città di Recco
Provincia di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

Data 04 OTT. 2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N.ro 43 Del 27-09-2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/06/2012

L'anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di settembre, alle ore 21:00, in Recco nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria, Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano i Signori:

CAPURRO DARIO	P	PILONE SILVIA	P
ROTUNNO GIUSEPPE	A	BERNARDI FRANCESCO	P
GANDOLFO CARLO	P	CAPURRO GIAN BATTISTA	P
SENAREGA FRANCO	P	NAPOLI MARCELLO	A
PERAGALLO MARIA CATERINA	P	CIPRIANI CARLO	P
PRAMAGGIORE SILVIA	A	CADDEO LUCIANO	A
BERTAGNON MARCO FILIPPO	P	BALLETTO ALBERTO	P
BERSANETTI STEFANO	P	ONETO ANNA	P
GRAZIOLI VALENTINA	A	FERRECCIO ANDREA	P
BADALINI PAOLO NICOLA	A	SCHIAFFINO LUCIANO	P
FARAONE LOREDANA	P		

Così presenti n. 15 su 21 membri componenti il Consiglio.

Il Signor BERTAGNON MARCO FILIPPO nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/06/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in precedenza sono entrati in aula i Consiglieri Giuseppe Rotunno, Valentina Grazioli e Marcello Napoli; (18 presenti)

SU PROPOSTA dell'Assessore a Bilancio, Finanze e Tributi, Personale ed organizzazione, Sig. Gian Luca Buccilli;

VISTO l'art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta municipale propria è fissata a partire dall'anno 2015;

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, richiamati dall'art. 13 sopra citato, in quanto compatibili;

VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161 – 170, della Legge n. 296/2006, come richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

DATTO ATTO che il comma 13 di tale articolo, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 2/03/2012, stabilisce in particolare la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, che conferma anche per l'IMU la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTO il comma 1 del sopra citato art. 52, che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle "*proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*";

VISTI in particolare i commi da 6 a 9 bis del sopra citato art. 13 con i quali sono state disciplinate le possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di base stabilite dalla legge per le diverse fattispecie;

VISTO altresì il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, secondo cui:

- a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

- soggetti passivi, la detrazione di base di € 200,00 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui alla lett. a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
 - d) i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2012 con la quale sono state approvate, in via provvisoria, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria per l'anno 2012 e richiamati i riferimenti normativi in essa dettagliatamente riportati;

DATO ATTO che l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011 - come introdotto in sede di conversione dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 - ha previsto la possibilità per i Comuni di modificare la deliberazione con la quale sono state eventualmente già approvate le aliquote e la detrazione del tributo per l'anno 2012, dopo la pubblicazione dei dati sulle previsioni di gettito IMU e sulle conseguenti riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio (F.S.R.) che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è impegnato ad aggiornare in base al gettito della prima rata e a pubblicare sul "Portale del Federalismo fiscale" ai sensi del comma 17 dello stesso art. 13;

DATO ATTO altresì che tale modifica - in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 - deve essere adottata dai Comuni entro il 30 settembre 2012;

RICHIAMATO il fatto che lo stesso comma 12 bis dell'art. 13 attribuisce allo Stato la possibilità di disporre, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, la modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13, al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; tale modifica potrà avvenire con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012 su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che, in data 06/08/2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a pubblicare sul "Portale del Federalismo fiscale" le stime del gettito IMU e delle conseguenti riduzioni aggiuntive al Fondo sperimentale di riequilibrio, aggiornate a luglio 2012 in base al gettito della prima rata, in sostituzione di quelle provvisorie pubblicate a maggio 2012;

CONSTATATO altresì che, in tale sede, è stato altresì pubblicato l'importo dell'ulteriore riduzione subita dal Comune per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 dovuta al maggior gettito dell'IMU - calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - rispetto al gettito dell'ICI;

CONSTATATO che, a seguito della pubblicazione di tali importi (allegati alla presente delibera sub "B2", "B3", "B4" per costituirne parte integrale e sostanziale), il Comune di Recco ha subito un peggioramento dei propri dati di bilancio pari a € 547.448,00 - derivanti da minori entrate di € 2.628.449,00 a fronte di minori spese di € 2.081.001,00 - come meglio dettagliati nella tabella allegata al presente atto sub "B1" per costituirne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Recco dovrà far fronte all'ulteriore taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dal comma 6 dell'art. 16 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica"), che - in attesa della corretta quantificazione che dovrà avvenire con Decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi necessariamente entro il 15 ottobre 2012 - viene ad oggi quantificato in via provvisoria in € 90.000,00;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Recco, hanno subito nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti al Fondo sperimentale di riequilibrio dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011;

CONSTATATO, pertanto, che l'unica possibilità per l'Amministrazione comunale per far fronte ad una tale riduzione di risorse disponibili a bilancio già approvato, consiste nel prevedere un ulteriore aumento delle aliquote IMU rispetto a quelle già approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2012, al fine di contribuire ad assicurare entrate sufficienti sia a fronteggiare l'azzeramento del Fondo sperimentale di riequilibrio che a finanziare il trasferimento allo Stato per fondo incapiente, che il Comune di Recco deve a causa dei ripetuti tagli susseguitesesi negli ultimi anni e delle previsioni aggiornate di gettito IMU pubblicate sul "Portale del Federalismo fiscale" ai sensi del comma 17 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

DATO ATTO che in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, i comuni devono iscrivere, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da Imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune (c.d. "accertamento convenzionale");

PRESO ATTO dell'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76% e senza applicazione delle detrazioni di legge nonché delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune e che pertanto al Comune rimarrà integralmente l'introito derivante dagli aumenti di aliquota deliberati rispetto a quella base;

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere invariata l'aliquota prevista dalla legge per le abitazioni principali, relative pertinenze e fattispecie assimilate, al fine di garantire la massima tutela per l'immobile utilizzato come dimora abituale dei nuclei familiari, soprattutto nell'attuale periodo storico caratterizzato da crescenti difficoltà economiche e disagio sociale;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, come modificato in sede di conversione dall'art. 4, comma 5, lett. f) del D.L. n. 16/2012, ha previsto la possibilità per i Comuni di *“considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”*;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha intenzione, nell'esercizio della sua potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di avvalersi della prima possibilità sopra citata applicando la detrazione e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche a favore di tale particolare fattispecie meritevole di tutela;

CONSTATATO che, per ragioni di equità fiscale, per sostenere il mercato delle locazioni di tipo residenziale e per disincentivare il fenomeno delle seconde case tenute dai proprietari a loro disposizione, vuote e inutilizzate, nel definire le fattispecie alle quali applicare l'aliquota maggiorata nella misura massima di tre punti percentuali, si rende necessario considerare che l'IMU, a partire dalla sua istituzione:

- sostituisce, oltre all'ICI, l'IRPEF (e relative addizionali) solo sui redditi fondiari per i beni non locati;
- non prevede analoga sostituzione per gli immobili locati, per i quali il suo pagamento si aggiunge alle imposte sui redditi;
- abroga tutte le norme che davano la possibilità ai Comuni di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti, fattispecie pertanto che, nel Comune di Recco, passerebbe dall'esenzione al pagamento dell'aliquota massima;

DATO ATTO pertanto che, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dal Comune e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, è intenzione dell'Amministrazione per l'anno 2012:

- 1) confermare le seguenti aliquote previste dalla legge:
 - 0,4%: aliquota ridotta applicata:
 - 1) all'abitazione principale e alle relative pertinenze;
 - 2) a favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - 0,2%: aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994;
- 2) aumentare dello 0,02% l'aliquota ordinaria di base (attualmente stabilita dalla legge nella misura dello 0,76% per un'aliquota totale dello 0,78%), applicata a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti 1) e 3);
- 3) aumentare dello 0,30% l'aliquota ordinaria di base (attualmente stabilita dalla legge nella misura dello 0,76% per un'aliquota totale dell'1,06%) per i fabbricati ad uso abitativo, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10 ad uso uffici e studi privati), che non rientrano in una delle seguenti fattispecie:
 - a) abitazione concessa in locazione con contratto registrato ad un soggetto persona fisica che la utilizzi come abitazione principale e a condizione che tale inquilino vi abbia stabilito la residenza al massimo entro tre mesi dalla data di stipula del contratto. Alla conclusione di un contratto di locazione ed in attesa

che l'immobile venga nuovamente locato alle condizioni descritte, l'aliquota dello 0,78% è applicabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali dovrà essere applicata l'aliquota massima;

- b) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale.

Nel caso sub a), per poter applicare l'aliquota dello 0,78%, i soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, entro il termine del 16 dicembre (o primo giorno successivo non festivo) dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione IMU sul modello approvato con decreto ministeriale allegando copia del contratto registrato. L'aliquota dello 0,78% potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna al Protocollo comunale sia effettuata entro il termine prima indicato. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di presentazione al Protocollo comunale della dichiarazione IMU con allegata copia del contratto registrato.

Nel caso sub b), per poter applicare l'aliquota dello 0,78%, i soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, entro il termine del 16 dicembre (o primo giorno successivo non festivo) dell'anno d'imposta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su apposito modulo predisposto dal Settore Servizi per le Entrate. L'applicazione dell'aliquota dello 0,78% è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. A tal fine potrà essere applicata per il mese intero se le condizioni richieste si protraggono per almeno 15 giorni.

In entrambi i casi sub a) e sub b), nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all'aliquota dello 0,78% il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare al Comune, entro 90 giorni, apposita dichiarazione di variazione.

Qualora le condizioni siano rimaste invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi;

CONSIDERATO che, con gli aumenti delle aliquote sopra indicati e grazie all'ampliamento della base imponibile IMU che si è conseguita a seguito della capillare lotta all'evasione/elusione condotta negli ultimi mesi dal Settore Servizi per le Entrate in materia di ICI, l'Amministrazione comunale, anche per il 2012, mira a garantire l'equilibrio generale economico-finanziario del Bilancio e il rispetto dei vincoli del Patto di stabilità, mantenendo il grado attuale di erogazione dei pubblici servizi alla comunità, preservandone, ove possibile, la quantità e la qualità;

DATO ATTO pertanto che non è possibile, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune per l'anno 2012, avvalersi delle possibilità di riduzione delle aliquote di base in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, ogni detrazione e/o riduzione di aliquota rimarrebbe interamente a carico del bilancio comunale dovendo comunque garantire allo Stato la quota di competenza pari all'imposta calcolata con l'aliquota di base dello 0,38%;

DATO ATTO che, per l'annualità 2012, si rende necessario confermare l'importo della detrazione previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze e per le altre fattispecie a cui tale detrazione si applica, pari a € 200,00;

PRESO ATTO della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale*

all'Irpef....omissis.... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 02/08/2012 con il quale la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stata prorogata al 31/10/2012;

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, le deliberazioni comunali concernenti le tariffe dei tributi devono essere pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3° periodo, del D.Lgs. n. 446/1997”;*

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale n. 5343 del 06/04/2012 che ha fornito per l'IMU le istruzioni per l'utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dall'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2012;

VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 ed, in particolare, l'art. 32;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest'organo ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere a) e f), del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all'art. 49 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come risulta dall'allegato "A" inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ALTRESI' ATTO che prima della votazione sul presente argomento, si e' assentato dall'aula il Consigliere Loredana Faraone; (17 presenti)

A SEGUITO di discussione quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti, conclusasi con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente come segue:

presenti: n. 17
votanti: n. 11
favorevoli: n. 11
contrari: nessuno
astenuti: n. 6 (Schiaffino Luciano, Napoli Marcello, Ferreccio Andrea, Oneto Anna, Balletto Alberto e Cipriani Carlo)

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2012, le seguenti aliquote previste dalla legge:
 - 0,4%: aliquota ridotta applicata:
 - 1) all'abitazione principale e alle relative pertinenze;
 - 2) a favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - 0,2%: aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994;
- 2) di aumentare, per l'anno 2012, dello 0,02% l'aliquota ordinaria di base (attualmente stabilita dalla legge nella misura dello 0,76% per un'aliquota totale dello 0,78%), applicata a tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti 1) e 3);
- 3) di aumentare, per l'anno 2012, di 0,30% l'aliquota ordinaria di base (attualmente stabilita dalla legge nella misura dello 0,76% per un'aliquota totale dell'1,06%) per i fabbricati ad uso abitativo, classificati o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10 ad uso uffici e studi privati), che non rientrano in una delle seguenti fattispecie:
 - a) abitazione concessa in locazione con contratto registrato ad un soggetto persona fisica che la utilizzi come abitazione principale e a condizione che tale inquilino vi abbia stabilito la residenza al massimo entro tre mesi dalla data di

stipula del contratto. Alla conclusione di un contratto di locazione ed in attesa che l'immobile venga nuovamente locato alle condizioni descritte, l'aliquota dello 0,78% è applicabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali dovrà essere applicata l'aliquota massima;

- b) abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che nella stessa il parente in questione stabilisca la propria residenza anagrafica e la utilizzi come abitazione principale.

Nel caso sub a), per poter applicare l'aliquota dello 0,78%, i soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, entro il termine del 16 dicembre (o primo giorno successivo non festivo) dell'anno d'imposta, apposita dichiarazione IMU sul modello approvato con decreto ministeriale allegando copia del contratto registrato. L'aliquota dello 0,78% potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla Legge e la consegna al Protocollo comunale sia effettuata entro il termine prima indicato. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di presentazione al Protocollo comunale della dichiarazione IMU con allegata copia del contratto registrato.

Nel caso sub b), per poter applicare l'aliquota dello 0,78%, i soggetti interessati dovranno presentare al Protocollo comunale, entro il termine del 16 dicembre (o primo giorno successivo non festivo) dell'anno d'imposta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su apposito modulo predisposto dal Settore Servizi per le Entrate. L'applicazione dell'aliquota dello 0,78% è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. A tal fine potrà essere applicata per il mese intero se le condizioni richieste si protraggono per almeno 15 giorni.

In entrambi i casi sub a) e sub b), nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto all'aliquota dello 0,78% il soggetto passivo d'imposta dovrà presentare al Comune, entro 90 giorni, apposita dichiarazione di variazione.

Qualora le condizioni siano rimaste invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi;

- 4) di confermare, per l'annualità 2012, l'importo della detrazione previsto dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, pari a € 200,00; tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- 5) di stabilire che la detrazione di cui al punto 4) si applica altresì:
- a) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) a favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2012 e sostituiscono quelle di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2012;
- 7) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 169, dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, le aliquote e le detrazioni approvate con il presente provvedimento si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e da pubblicarsi, ai sensi del comma 13 bis

dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 entro il 30 aprile di ogni anno;

- 8) di dare atto che l'aumento dello 0,02% di cui al punto 2) si intende da applicare anche sulla eventuale nuova aliquota ordinaria di base che potrà essere stabilita dallo Stato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali;
- 9) di dare atto che l'aumento dello 0,30% di cui al punto 3) si intende da applicare anche sulla eventuale nuova aliquota ordinaria di base che potrà essere stabilita dallo Stato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU e dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali;
- 10) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- 11) di inviare la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito decreto ministeriale in corso di emanazione, la procedura di trasmissione telematica indicata dalla Nota del Dipartimento delle Finanze – Direzione federalismo fiscale Prot. n. 5343 del 06/04/2012.

Successivamente, ritenuta l'urgenza, su proposta del Presidente, previa espressa separata votazione che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 17
votanti: n. 12
favorevoli: n. 12
contrari: nessuno
astenuti: n. 5 (Napoli Marcello, Ferreccio Andrea, Oneto Anna, Balletto Alberto e Cipriani Carlo)

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI RECCO
Provincia di Genova

Fr. 22/09

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



PROPONENTE

SETTORE ... SERVIZI PER LE ENTRATE

SERVIZIO ... IMU

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. MODIFICA E SOSTITUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 29/06/2012.

Pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <u>FAVOREVOLE</u> _____ _____ _____ Data <u>12/9/2012</u> <div style="text-align: right;"> Il Responsabile  </div>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <u>favorevole</u> _____ _____ _____ Data <u>12/9/2012</u> <div style="text-align: right;"> Il Responsabile  </div>

Allegato A) alla deliberazione n. 43 in data 24-9-2012

IL PRESIDENTE
F.to Marco Filippo Bertagnon

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Grazia Mori

	DATI PUBBLICATI DAL MINISTERO A MAGGIO 2012 E RECEPITI NEL BILANCIO APPROVATO	DATI PUBBLICATI DAL MINISTERO AGGIORNATI A LUGLIO 2012
A) TOTALE GETTITO IMU DEL COMUNE STIMATA DAL MINISTERO	7.155.584,00	4.527.135,00
	di cui per abitazione principale 3.089.020,00	1.675.269,00
	di cui altri immobili 4.066.564,00	2.851.866,00
B) ICI STIMATA DAL MINISTERO	3.597.130,00	2.794.718,00
C) IRPEF E ADDIZIONALE LOCALE SU REDDITI FONDARI RELATIVI AD IMMOBILI NON LOCATI	659.661,00	659.661,00
D) VARIAZIONE IN RIDUZIONE DEL F.S.R. EX ARTICOLO 13 DEL D.L. 201/2011 [(A-B-C)]	2.898.793,00	1.072.756,00
E) EFFETTO RIDUZIONE ARTICOLO 14, COMMA 2 DEL D.L. 78/2010	167.152,70	167.152,70
F) VARIAZIONI CONTABILI (ICI EX RURALI, ICI IMMOBILI CAT. D, IVA SERVIZI ECC.)	25.233,43	25.233,43
G) ATTRIBUZIONE SOMME PER SOPPRESSA ADDIZIONALE COMUNALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	-98.211,15	-98.211,15
H) RIDUZIONE F.S.R. EX ARTICOLO 28, COMMI 7 E 9 DEL D.L. 201/2011	791.831,00	536.867,00
I) RIDUZIONE TOTALE AL F.S.R. [(C+D+E+F+G+H)]	4.444.459,98	2.363.458,98
L) FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (F.S.R.) ANNO 2012 [(= F.S.R. ANNO 2011 (€ 1.208.501,07) + COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA ANNO 2011 (€ 660.332,84)]	1.868.833,91	1.868.833,91
IMPORTO CHE L'ENTE E' TENUTO A RESTITUIRE PER INCAPIENZA RISORSE [(I-L)]	2.575.626,07	494.625,07
EFFETTI SU BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DERIVANTI DALLA PUBBLICAZIONE DEI NUOVI DATI		
1) MINORI ENTRATE DERIVANTI DAI NUOVI DATI SUGLI ACCERTAMENTI CONVENZIONALI DEL GETTITO IMU		2.628.449,00
2) MINORI SPESE PER RIDUZIONE IMPORTO DA RESTITUIRE PER INCAPIENZA RISORSE		2.081.001,00
PEGGIORAMENTO EQUILIBRIO DI BILANCIO [(1-2)]		547.448,00

Comune: RECCO
Stima-Gettito IMU-Anno 2012

(GE)

ALL. " B2 " delibera
C.C. n. 43 del 24-9-2012
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Stime aggiornate a Maggio 2012

Gettito IMU del comune per abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)	Gettito IMU altri immobili - quota comune (b)	TOTALE (c) = (a) + (b)
3.089.020	4.066.564	7.155.584

Stime aggiornate a Luglio 2012

Gettito IMU del comune per abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli (a)	Gettito IMU altri immobili - quota comune (b)	TOTALE (c) = (a) + (b)
1.675.269	2.851.866	4.527.136

Comune: RECCO

Variazione (riduzione o integrazione) del Fondo sperimentale di riequilibrio ai sensi dell'articolo 13, c. 17, del D.L. n. 201/2011-Anno 2012

(GE)

F.to Marco Filippo Bertagnon

F.to Grazia Mori

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

ALLA «PS» COMUNALE
O.C. n. 43 del 24-3-2012

Stime aggiornate a Maggio 2012

Totale IMU Comune (a)	IRPEF e addizionale locale su redditi fondiari relativi ad immobili non locati (b)	ICI (c)	Variazioni Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 13 DL 201/2011) - Riduzione se (a)-(b)-(c) > 0	Variazioni Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 13 DL 201/2011) - Integrazione se (a)-(b)-(c) < 0
7.155.584	659.661	3.597.130	2.898.793	0

Stime aggiornate a Luglio 2012

Totale IMU Comune (a)	IRPEF e addizionale locale su redditi fondiari relativi ad immobili non locati (b)	ICI (c)	Variazioni Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 13 DL 201/2011) - Riduzione se (a)-(b)-(c) > 0	Variazioni Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 13 DL 201/2011) - Integrazione se (a)-(b)-(c) < 0
4.527.136	659.661	2.794.718	1.072.757	0

Comune: RECCO

Riduzione Fondo sperimentale di riequilibrio, ai sensi dell'art. 28, c. 7 e 9 del D.L. n. 201/2011 - Anno 2012

(GE)

ALL. "B4" delibera
O.C. n. 13 del 27-9-2012
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Stime aggiornate a Maggio 2012

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art. 28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n. 201	791.831
---	---------

Stime aggiornate a Luglio 2012

Taglio aggiuntivo ai trasferimenti ex art. 28, c.7 e 9, DL 6/12/2011 n. 201	536.867
---	---------

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BERTAGNON MARCO FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT. SSA MORI GRAZIA

Publicata all'Albo Pretorio online in data _____ n. rep. 1139

Addi 04 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
F.to F. Bozzo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addi 04 OTT. 2012



L'INCARICATO
AUTORE AMMINISTRATIVO

(Robella Daneri)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE

1) è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

2) è stata trasmessa in data _____ all'organo di controllo,

su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 127, comma 1, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

E' pervenuta al Difensore Civico in data _____;

è divenuta esecutiva in data _____, non essendo stato rilevato alcun vizio (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

e' stata confermata con delibera di C.C. n. _____ del _____ e pertanto e' divenuta esecutiva in data _____ (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Publicata all'Albo Pretorio Online per quindici giorni consecutivi dal 04 OTT. 2012 a norma dell'art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE